

BVGer C-1257/2013 vom 27. März 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1257_2013

FR: TAF C-1257/2013 du 27 mars 2013

IT: TAF C-1257/2013 del 27 marzo 2013

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Conseguentemente, questo Tribunale è pure competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni incidentali in materia rese dall'UAIE nel corso dell'istruttoria di una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4.1

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 concernente l'effettuazione da parte del SAM a C. _____ di una perizia medica pluridisciplinare con consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, chirurgia della mano e allergologia, decisione resa nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita d'invalidità svizzera ripresa dall'Ufficio AI del Cantone B. _____ il 25 ottobre 2012 (doc. A 157-1).

E. 1.4.2

In virtù dell'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se

l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa (lett. b).

E. 1.4.3

Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere completamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (DTF 130 II 149 consid. 1.1).

E. 1.4.4

Il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza in relazione alle formalità necessarie in caso di allestimento di una perizia specialistica. In particolare sono stati potenziati i diritti di partecipazione degli interessati. In caso di disaccordo tra le parti sull'allestimento di una perizia medica, l'UAIE è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determinate condizioni, di essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (DTF 137 V 210, segnatamente consid. 3.4.2.6). Secondo giurisprudenza (DTF 138 V 271 consid. 1.1), allorché è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può fare valere dinanzi al Tribunale amministrativo federale, oltre alla ricusa dei periti, delle obiezioni materiali contro l'effettuazione della perizia in quanto tale (per esempio perché si tratterebbe di un'inutile seconda opinione), contro la natura e la portata della perizia (per esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene alla loro competenza specialistica).

E. 1.4.5

Il ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 - peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile nella misura in cui contesta la scelta delle discipline mediche della perizia pluridisciplinare.

E. 2.1

Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. L'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) prevede, se le condizioni assicurative sono adempite, che l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione; a tale scopo, possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.

E. 2.2

Nel rispetto del principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare, tenuto conto dello stato di fatto da accertare e dell'opinione degli assicurati, le misure istruttorie che devono essere effettuate nel singolo caso, fermo restando che la stessa beneficia a tal fine di

un certo margine d'apprezzamento (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.1; cfr. pure sentenza del Tribunale federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2).

E. 3.1

Nella sentenza del 25 luglio 2012, questo Tribunale ha ritenuto che la proposta dell'autorità inferiore di rinviare gli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a completare l'istruttoria e in particolare a sottoporre la ricorrente ad una perizia medica pluridisciplinare (segnatamente con esame sullo stato di salute reumatologico, psichiatrico e neurologico) era giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della medesima, ritenuto che, in assenza di tale istruttoria complementare, non risultava in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente (v. considerandi 11.1 e 11.2 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012). A tale proposta aveva aderito pure la ricorrente (v. in particolare il considerando 7 della menzionata sentenza del Tribunale amministrativo federale).

E. 3.2

Nella decisione incidentale del 26 febbraio 2013, l'UAIE ha pertanto deciso, nonostante l'opinione ora divergente dell'interessata, che la perizia medica pluridisciplinare doveva comportare dei consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologica, chirurgia della mano ed allergologia, ma non in ortopedia/traumatologia e neppure in oftalmologia.

E. 3.3

Nel ricorso dell'8 marzo 2013, l'insorgente chiede, da un lato, che il consulto reumatologico sia sostituito da un consulto ortopedico rispettivamente da un consulto traumatologico e, dall'altro lato, che sia previsto anche un consulto oftalmologico.

E. 3.3.1

Quanto alla sostituzione del consulto reumatologico con quello ortopedico, giova rammentare che la sentenza di cassazione di questo Tribunale del 25 luglio 2012 - che ha previsto, su proposta dell'UAIE cui ha peraltro aderito la ricorrente, l'effettuazione di un consulto reumatologico nell'ambito di una perizia pluridisciplinare - è di principio vincolante per le parti e per il Tribunale medesimo, nel senso che tale consulto deve essere effettuato, riservata una modifica significativa dello stato di fatto suscettibile di giustificare una simile rinuncia. Dagli atti di causa, non risulta essere intervenuta dal 25 luglio 2012 alcuna modifica significativa dello stato di fatto determinante suscettibile di giustificare la rinuncia al consulto reumatologico. In siffatte circostanze, la richiesta della ricorrente di sostituire il consulto reumatologico con uno ortopedico/traumatologico risulta destituita di ogni e benché minimo fondamento, sussistendo altresì "un forte sospetto per la presenza d'una rilevante componente somatoforme", secondo l'annotazione del 4 aprile 2012 del medico SMR (v. in particolare la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B. _____ del 5 aprile 2012 [doc. A 153-1 a 153-2]), ritenuto che una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme o di fibromialgia richiede di principio il concorso di uno psichiatra e di un reumatologo (DTF 132 V 65 consid. 4.3). Da questo profilo, la sostituzione del reumatologo con un ortopedico o traumatologo non appare manifestamente giustificata. Altra questione è quella di sapere se ai diversi consulti specialistici già previsti (compreso quello reumatologico) debba necessariamente, e questo nell'ambito della già ordinata perizia pluridisciplinare, essere aggiunto un consulto ortopedico o traumatologico. Certo,

appare opinabile, conto tenuto segnatamente della diagnosi posta nella perizia medica del 20 agosto 2007 del SAM (v. doc. A 66-18 a 66-19), che l'UAIE non abbia dato seguito alla richiesta di parte di un consulto ortopedico/traumatologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare prevista. Senonché, l'autorità inferiore non ha deciso nel provvedimento impugnato di escludere una volta per tutte l'effettuazione di un consulto ortopedico/traumatologico nel corso dell'istruttoria della domanda di rendita in esame. Essa si è limitata a ritenere che tale consulto non dovesse necessariamente essere eseguito nell'ambito dell'ordinata perizia pluridisciplinare. Ora, tenuto conto del margine di apprezzamento di cui beneficia l'autorità inferiore per quanto attiene in particolare al momento dell'effettuazione di un eventuale consulto specialistico durante l'istruttoria di un caso, nella presente fattispecie un intervento dell'autorità di ricorso che dovesse ordinare l'effettuazione immediata di un consulto ortopedico/traumatologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare già ordinata si giustificherebbe solo qualora siffatto consulto dovesse necessariamente essere effettuato in tale contesto. Tuttavia, tale non è manifestamente il caso nella fattispecie. Non si vede in effetti per quale motivo, e pure la ricorrente non ne indica uno stringente, il consulto ortopedico/traumatologico debba necessariamente essere eseguito all'interno della perizia pluridisciplinare ordinata dall'autorità inferiore (ciò che è necessario, per i motivi precedentemente indicati, per il consulto reumatologico e psichiatrico) e non potrebbe esserlo, se del caso (ossia se necessario o se ancora necessario), dopo che sia stata stilata la perizia pluridisciplinare. Per conseguenza, il ricorso va respinto su questo punto siccome manifestamente infondato.

E. 3.3.2

Per quanto attiene alla questione di sapere se debba necessariamente essere incluso un consulto oftalmologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare prevista, può essere rilevato che nella perizia medica del 20 agosto 2007 del SAM erano stati diagnosticati segnatamente una lieve miopia, un lieve astigmatismo miopico bilaterale ed una lieve distruzione del corpo vitreo bilaterale. Queste affezioni erano però state ritenute senza incidenza, da un profilo medico, sulla capacità lavorativa (v. doc. A 66-19; v. pure il consulto oftalmologico del 20 giugno 2007 [doc. A 66-28 a 66-29]). A prescindere dal fatto che l'UAIE beneficia di un certo margine di apprezzamento riguardo alla scelta dei consulti medici che devono essere effettuati nell'ambito di una perizia pluridisciplinare, dagli atti di causa non risulta essere intervenuta dal 25 luglio 2012 alcuna modifica significativa dello stato di salute della ricorrente suscettibile di giustificare l'effettuazione di una valutazione oftalmologica, fermo restando che qualora le risultanze della perizia pluridisciplinare prevista dovessero rendere necessaria l'effettuazione di un consulto oftalmologico, l'autorità inferiore avrà la possibilità di richiedere a tale momento una valutazione da parte di un medico oftalmologo. Ad ogni buon conto, la ricorrente avrà sempre la possibilità di presentare una domanda motivata tendente a chiedere un consulto oftalmologico, domanda in cui avrà l'occasione di dimostrare l'utilità e la necessità di tale consulto. Per conseguenza, ed in considerazione del fatto che dalle risultanze processuali al loro stato attuale non risulta dimostrata la necessità dell'effettuazione di una valutazione oftalmologica, tanto meno nell'ambito della perizia pluridisciplinare ordinata, il ricorso dell'insorgente va chiaramente respinto anche su questo punto.

E. 4

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o

posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4317/2012 del 18 gennaio 2013). Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

E. 5

La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4).

E. 6.1

Nel caso concreto, non si prelevano comunque spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 6.2

Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.